



Associazione TUTTO E' SUPER-ABILE
Organizzazione di Volontariato L. 266/91 – iscr. Registro Regionale VA-325

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 01/07/2019

Il giorno 01 Luglio 2019 alle ore 21,10, si è riunita a Uboldo, presso la sede dell'Associazione in P.zza G. Bosco 14, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione tutto è Super-Abile per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno.

- 1) Entrata in vigore del D.Lgs 117/2017: conseguenti modifiche statutarie;
- 2) Modifica della denominazione, degli scopi associativi, delle attività e dell'oggetto dell'associazione, delle disposizioni sulle entrate e sul bilancio dell'associazione, delle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, della denominazione e delle funzioni dell'organo amministrativo, del funzionamento dell'assemblea, dell'organo di controllo e delle norme sullo scioglimento dell'associazione – tutte modifiche **obbligatorie** ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- 3) Conseguente adozione di uno statuto sociale conforme alle nuove disposizioni legislative;

All'ora fissata sono presenti gli associati:

presenti in proprio:

Catia Lavazza

Marilena Proverbio

Paola Pandolfo

Laura Musazzi

Aurora Cotardo

Patrizia Driol

Paolo Ulzega

Mirko Ulzega

Fabio Ulzega
Marco Lazzati
Laura Bombana.

presenti per delega;

Marco Colombo
Maurizio Turconi
Elena Pagani

e così per un totale di N. 11 associati presenti in proprio su un totale di 14.

Assume la presidenza il presidente dell'associazione, Signora Catia Lavazza, che chiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la Signora Marilena Proverbio.

Il presidente, rilevato che l'assemblea è regolarmente convocata e costituita, giusta avviso inviato ai soci il giorno 25 giugno 2019, chiede ed ottiene di poter discutere deliberare unitamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Ottenutane licenza il presidente informa l'assemblea che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117/2017 sono state completamente riformulate le norme che regolano il funzionamento degli enti del terzo settore e, più precisamente, quelle previste per le Organizzazioni di Volontariato.

Egli informa quindi che, per poter continuare ad operare ai sensi di legge all'interno del suddetto perimetro legislativo, le norme prevedono la necessità di modificare lo statuto nella denominazione, negli scopi associativi, nelle attività e nell'oggetto dell'associazione, nelle disposizioni sulle entrate e sul bilancio, nelle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, nelle funzioni dell'organo amministrativo, nel funzionamento dell'assemblea, nella previsione dell'organo di controllo e nelle norme sullo scioglimento dell'associazione.

Egli invita pertanto l'assemblea ad approvare un nuovo statuto associativo che viene integralmente letto, e a provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate onde poter continuare ad operare ai sensi di legge senza soluzione di continuità di qui sino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Terminata la lettura, non essendo intervenute richieste di variazione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 117/2017 come proposte del presidente e, conseguentemente,
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare il presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale utilizzando le agevolazioni previste dalla legge in materia di esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo se e qualora applicabili (esenzione da Bollo art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017 ed esenzione da imposta di registro art. 82 c. 3 e art 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017);
- Di procedere altresì alla notifica dello statuto al registro del Volontariato e di effettuare tutte le altre comunicazioni ai sensi di legge.

Alle ore 21,50 l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente:

Catja Lavazza

Il Segretario:

Marilena Proverbio



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il
originale di quello registrato il 23/07/2018
al n° 1783 serie 2

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Pierangela Arienti



il presente è allegato all'atto
registrato il 29/7/2019 n. 1389

ASSOCIAZIONE TUTTO E' SUPER-ABILE ODV – STATUTO

Allegato al verbale di Assemblea del 01 luglio 2019

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



Il Funzionario
Picciangela Arienti

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1 – È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata: "Associazione tutto è Super-Abile" di seguito, in breve, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale nel Comune di Uboldo e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Finalità e attività

Art. 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende promuovere la riabilitazione funzionale per il mantenimento fisico dei soggetti affetti da disabilità motoria e/o intellettiva e/o relazionale e/o sensoriale, allo scopo di permettere a tali soggetti di raggiungere e mantenere nel tempo il miglior stato di salute e forma fisica e il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la lesione /o la patologia.

L'Associazione inoltre si pone lo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA (Dislessia), attraverso iniziative socio educative e culturali per persone con difficoltà di apprendimento specifiche o aspecifiche in genere e per le loro famiglie.

Art. 4 – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lett. a D.Lgs. 117/17);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 c. 1 lett. d D.Lgs. 117/17);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5 c. 1 lett. u D.Lgs. 117/17).

In particolare, a scopo dimostrativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Promuovere l'unitarietà dell'intervento riabilitativo rispetto a tutte le esigenze del soggetto disabile nella globalità fisica, psichica ed esistenziale della persona;
- Promuovere le attività sociali, di formazione, di supporto ed informazione, di promozione culturale, attività sportive, di svago e di intrattenimento, in modo da agevolare l'incontro e lo scambio di esperienze fra soggetti affetti da patologie affini e/o con personale qualificato;

- Favorire il soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali delle persone con disabilità, il loro ampio inserimento sociale e il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile, con lo scopo di assistere e tutelare i suddetti soggetti nei loro diritti ed interessi materiali e morali e di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;
- Informarsi e diffondere informazioni sui progressi scientifici e tecnologici nel campo degli ausili o in generale sulla ricerca medica e si propone di favorire la ricerca relativa agli strumenti atti a migliorare la vita quotidiana dei soggetti affetti da disabilità;
- Promuovere l'aggiornamento professionale e il supporto degli operatori del settore;
- Promuovere laboratori di attività con l'obiettivo di formare professionalmente gli associati e i volontari;
- Gestire gli spazi funzionali al perseguimento degli scopi;
- Intraprendere ogni altra attività utile al suo scopo istituzionale e consentita dalla normativa di riferimento;
- Organizzare incontri con genitori di ragazzi diversamente abili che desiderano avere uno spazio in cui confrontarsi, mettersi in gioco e ricevere sostegno riguardo il tema relativo alla genitorialità;
- Offrire alle famiglie di bambini/ragazzi con DSA un punto di riferimento per ottenere informazioni su procedure da seguire per l'identificazione del problema e la gestione nell'approccio scolastico;
- Organizzare l'attività di doposcuola per l'aiuto ai compiti dei bambini/ragazzi con DSA;
- Formare i volontari e le famiglie dei bambini/ragazzi con SDA, sulla conoscenza dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, suggerire strumenti per risolvere problematiche sociali ad essi collegate;
- Organizzare iniziative di aggregazione per i bambini/ragazzi con DSA e le loro famiglie;
- Organizzare progetti di collaborazione con la biblioteca, per l'implementazione e la promozione del servizio degli audiolibri.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 – Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle attività statutarie.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 6 – Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea: gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo.

Art. 7 – L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

Art. 8 – L'aspirante socio che abbia ricevuto la comunicazione di rigetto, può fare ricorso entro sessanta giorni all'Assemblea, che si pronuncerà in occasione della prima convocazione utile.

Art. 9 – I soci hanno gli stessi diritti e si dividono in nelle seguenti categorie:

- Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- Ordinari, sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, entrano a far parte dell'Associazione e operano per il raggiungimento delle predette finalità.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 – Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno 8 giorni;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 11 – Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 12 – Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari.

Art. 13 – La qualifica di socio si perde:

- a) per mancato versamento della quota annuale;
- b) per decesso;
- c) per dimissioni;
- d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, oltre che per comportamenti contrari alle elementari norme del convivere civile, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di sostenitori a tutti coloro che elargiscano un contributo economico ritenuto congruo a tal fine. I sostenitori non sono soci e quindi non assumono diritti e doveri connessi alla qualifica di socio.



Organi sociali e cariche elettive

Art. 15 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Collegio sindacale, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;
- e) il Revisore dei conti, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea dei soci

Art. 16 – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica oppure, in caso di sua assenza, da un altro membro del Consiglio.

Art. 17 – Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, lettera consegnata a mano, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza il socio dell'avvenuta convocazione, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni, prese a maggioranza dei soci in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 18 – L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria straordinaria.

Art. 19 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un voto. La delega è ammessa solo se conferita per iscritto ad altro socio, non è ammessa più di una delega per ogni socio.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 – Nelle delibere di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 21 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il rendiconto economico consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- definire il programma generale di attività;
- procedere alla nomina e revoca dei consiglieri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare l'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;
- nominare il Revisore dei Conti, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri;
- ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci ad opera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- esaminare la relazione delle attività svolte nell'anno sociale.

Art. 22 – L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri che restano in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta con comunicazione diretta almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 25 – Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, in sua assenza, di quello del Consigliere più anziano.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- determina l'ammontare delle quote sociali;
- elegge tra i propri membri il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri membri il Vice-Presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone la bozza dei bilanci consuntivi da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice;
- predispone la bozza del bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti dell'art. 33 del Codice;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, ed eventuali modifiche allo Statuto;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 13.

Art. 27 – In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 28 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori delle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Art. 29 – Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal VicePresidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

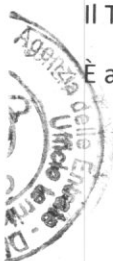
Il Tesoriere

Art. 30 – Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 31 – Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato tra i consiglieri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.



Il Segretario

Art. 32 – Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, che trascrive sugli appositi libri, affidati alla sua custodia.

Il Revisore e l'Organo di Controllo

Art. 33 – Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del Codice è nominato un Organo di controllo, anche monocratico, che prende il nome di Collegio sindacale, il quale può coincidere con il Revisore legale dei conti. Almeno una persona facente parte del Collegio sindacale deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Il Revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti e svolge le attività previste in materia di revisione legale.

Tali organi, ove nominati, restano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale, ove nominato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Volontariato

Art. 34 – L'Associazione persegue le proprie attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite di cui all'art. 33 comma 1 del Codice.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 35 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 36 – Le entrate del patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote sociali ed eventuali contributi degli associati;
- b) contributi di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- d) donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) sovvenzioni di qualsiasi tipo previsto dalle vigenti leggi regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- f) attività raccolta fondi;
- g) proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice.

Art. 37 – Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 38 – L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Preferibilmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque non oltre il sesto, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico dell'esercizio, redatto nelle forme previste all'art. 13 del Codice.

Nel caso di superamento delle soglie previste all'art. 14 del Codice o quando ciò sia ritenuto opportuno, il Consiglio predispose il Bilancio Sociale redatto secondo le modalità di cui all'art. 14 del Codice.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39 – Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, quando lo scopo dell'Associazione sia divenuto impossibile o di scarsa utilità e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea ad altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'Ufficio del Registro Unico del Terzo settore ai sensi dell'Art. 9 del Codice.

Norma finale

Art. 40 – Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.



3 1789 29/07/2019

0,00

TNC19L001789000ZH

25,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

25,00

EURO 25,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNC